

Pubblicato il 07/07/2026

N. 12409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08198/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8198 del 2025, proposto da
(Omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco
Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale
Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via
dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- dell'Avviso n. 22770 del 7 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del
Merito, dell'U.S.R. per la Lombardia, Direzione Generale, con cui
l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la
prova orale del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su
posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" in
ragione della soglie minime stabilite per la regione Lombardia;

- dell'esito della prova scritta del concorso de quo sostenuta dal ricorrente in data 25 febbraio u.s. (turno pomeridiano) nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante nonché inferiore alla soglia minima prevista per le classi di concorso;
- del punteggio numerico, pari a 82 punti, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti n. 4, 40 e 44, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione Nazionale, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 4, 40 e 44 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta sostenuta dal ricorrente;
- dell'Avviso n. 30219 pubblicato, in data 16 giugno u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha convocato gli ammessi alla successiva prova orale per la classe di concorso l'AS48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;
- nonchè dell'Avviso n. 30917 pubblicato, in data 19 giugno u.s., sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Lombardia con cui ha convocato gli ammessi alla successiva prova orale per la classe di concorso l'AM48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di I grado, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;
- dell'Avviso n. 31270 pubblicato, in data 20 giugno u.s., con cui la PA resistente ha convocato gli ammessi alla successiva prova orale per la classe di

concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;

- degli Avvisi nn. 10511, n. 10534 e n. 10646 con cui l'Amministrazione ministeriale ha comunicato ai candidati, risultati idonei alla prova scritta, la lettera estratta per lo svolgimento della prova orale per le classi di concorso di interesse dell'odierna parte ricorrente;

-del calendario della prova orale del concorso, per la classe di concorso di interesse del ricorrente, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;

- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

-dell'art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100”, poiché lesivo degli interessi del ricorrente;

-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

per l'adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l'inclusione nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, attualmente in corso di svolgimento per la regione Lombardia, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2026 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, l'avviso n. 22770 del 7 maggio 2025 con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024”* in ragione della soglie minime stabilite per la Regione Lombardia e l'esito della prova scritta sostenuta dal candidato nel concorso *de quo* nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista.

1.1 Espone il ricorrente di avere conseguito un punteggio pari a 82/100, superiore alla soglia di sufficienza 70/100 ma insufficiente rispetto al punteggio minimo richiesto per l'ammissione nella Regione Lombardia per le classi di concorso di suo interesse, fissato in 86/100 (per le classi di concorso AM48/AS48) e in 94/100 (per la classe di concorso ADSS – Sostegno nella scuola secondaria di II grado).

2. In data 21 luglio 2025 si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente con atto di stile, successivamente depositando relazione.
3. Con ordinanza n. 15332 adottata all'esito della camera di consiglio del 5 agosto 2025, la Sezione, considerato che il ricorso è risultato avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022, ha disposto la conversione del rito, contestualmente autorizzando l'integrazione del contraddittorio.
4. Con ordinanza n. 5368 adottata all'esito della successiva camera di consiglio del 7 ottobre 2025, il Collegio ha respinto la domanda di misura cautelare.
5. In vista della trattazione di merito la parte ricorrente ha depositato scritto difensivo ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a.
6. All'udienza pubblica del 17 giugno 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.

- *"I. Erroneità della formulazione dei quesiti n. 4, 40 e 44 del questionario di parte ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost. - eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto"*.

Alcuni dei quesiti sottoposti ai candidati sarebbero stati errati, mal formulati, ambigui e non idonei a formare oggetto di una selezione quale quella di cui è causa.

In particolare, il ricorrente ha contestato, per avere l'Amministrazione ritenuto non corretta l'opzione dallo stesso indicata, i seguenti quesiti a risposta multipla.

- Quesito n. 44: *"Quale software è possibile utilizzare per creare e modificare video didattici? a. Adobe Premiere b. Microsoft Word c. MindMeister d. Andacity"*;

- Quesito n. 40: *"Quale sapere è considerato da Michel Reboul "la disciplina base, che dà alle scienze dell'educazione il loro reale significato, che le integra e le orienta raccordandole ai*

fini”? a) La filosofia dell’educazione b) L’antropologia c) La docimologia d) La sociologia”;

- Quesito n. 4: *“Nell’ambito della teoria dell’attaccamento, un bambino che ricerca la vicinanza della madre e allo stesso tempo mostra paura della relazione manifesta: a. Un attaccamento insicuro disorganizzato b. Un attaccamento insicuro evitante c. Un attaccamento sicuro d. Un attaccamento insicuro ambivalente”.*

–“II. Violazione dell’art. 8, comma 2, del d.m 205/2023 e dell’art. 7 del d.p.r. n. 487/1994 - disparità di trattamento, eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa - manifesta illogicità - violazione e falsa applicazione della lex specialis – violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. – violazione del principio del favor participationis”.

L’art. 8, comma 2, del bando di concorso prevede che *“La commissione assegna alla prova scritta di cui all’articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.”*

Tale previsione si rivelerebbe ingiustificatamente restrittiva e priva di fondamento normativo, in quanto vanificante il significato stesso della soglia di idoneità stabilita a livello nazionale, che dovrebbe costituire l’unico criterio abilitante all’accesso alla fase successiva a pena di gravi disparità di trattamento discendenti dalla scelta della p.a. tra candidati appartenenti a diverse regioni o classi di concorso.

8. Nella relazione agli atti di causa l’Amministrazione ha contestato tutte le doglianze mosse dalla parte ricorrente.

9. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso infondato per le ragioni che seguono.

10. Il primo motivo di diritto, con il quale la parte ricorrente contesta i quesiti come sopra indicati, non è meritevole di accoglimento.

Ricorda il Collegio che deve essere ascritta alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione la corretta formulazione dei quesiti e che è conseguentemente impossibile per il Giudice amministrativo compiere un sindacato sostitutivo sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla Commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: *“sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti?”* (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 29 marzo 2022, n. 2302);

Al riguardo sono pertanto configurabili vizi di legittimità solo in presenza di veri e propri errori, che devono essere accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento.

Con riferimento ai quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa, anche alla luce della relazione versata in atti dall'Amministrazione resistente, la sussistenza di una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

10.1 Ciò vale in primo luogo per il quesito n. 44, che il ricorrente contesta deducendo che tra le risposte opzionabili, anche quella selezionata relativa al programma “*MindMeister*” doveva ritenersi corretta al pari di quella indicata come corretta dal Ministero (ossia “*Adobe Premiere*”).

Il Collegio rileva come, da un lato, sia corretta la denominazione del programma indicato nella risposta, in quanto attualmente in uso (al contrario, la denominazione riportata dal ricorrente era utilizzata in una precedente versione); dall'altro, è inequivoca la funzione tipica di detto programma, che corrisponde a quella oggetto del quesito, ossia “*creare e modificare video didattici*”. Diversamente, la risposta indicata dal ricorrente si qualifica come mero distrattore, in quanto il *software* “*MindMeister*” è utilizzato per la diversa funzione di creazione di mappe mentali, come chiarito con riferimenti univoci nella documentazione depositata dall'Amministrazione. Tale circostanza (ossia la intrinseca diversità di utilizzo dei due software) non è peraltro smentita da parte ricorrente che si limita ad asserire che anche il *software* “*MindMeister*” è “*utilizzabile in contesti didattici integrati e multimediali*”, caratteristica tuttavia che non appare risolutiva, né coerente con il contenuto del quesito che richiedeva una conoscenza più approfondita dei due *software*.

10.2 Con riferimento al quesito n. 40, il Collegio rileva che, malgrado il refuso nella domanda, il contenuto della stessa riporta tutti i riferimenti necessari per individuare la risposta corretta e, quest'ultima, appare la sola coerente con il tenore del quesito.

Nello specifico si osserva come, indipendentemente dal riferimento al nome del filosofo citato (in cui era presente un refuso nella parte relativa al nome di battesimo), il quesito ruota intorno alla citazione riportata e richiede, inequivocabilmente, al candidato di individuare il nome della “*disciplina base, che dà alle scienze dell'educazione il loro reale significato, che le integra e le orienta raccordandole ai fini*”.

Se questo è il contenuto proprio della domanda, ne segue che tra le risposte opzionabili, non sorge dubbio sulla pertinenza della risposta indicata

dall'Amministrazione, ossia la “*filosofia dell'educazione*”, che si propone appunto di integrare i saperi filosofici e pedagogici per definire strategie educative valide, etiche e rispondenti alle esigenze esistenziali. Al contrario, l'opzione ritenuta corretta dal ricorrente (ossia “*antropologia*”), al pari delle altre, individua un'area disciplinare distinta e del tutto inconferente con quella oggetto del quesito.

Del resto le considerazioni appena svolte non sono messe in dubbio da parte ricorrente, la quale si limita a rilevare il rifiuto, senza tuttavia spiegare per quale motivo la risposta da lui fornita debba considerarsi corretta, ovvero in quale misura il rifiuto fosse non agevolmente riconoscibile, nonché determinante nella scelta da parte del candidato della risposta fornita.

10.3 In ordine al quesito n. 4, il Collegio rileva che le allegazioni di parte ricorrente non sono tali da evidenziarne l'erroneità, né sotto il profilo di una manifesta illogicità o irragionevolezza, né secondo una prospettiva di attendibilità tecnico-scientifica.

La parte ricorrente lamenta l'erroneità della risposta indicata dall'Amministrazione resistente, “*un attaccamento insicuro disorganizzato*”, individuando la risposta corretta in “*un attaccamento insicuro ambivalente*”.

Invero, il contenuto del quesito si concentra su una peculiare caratteristica della relazione con il bambino, che – pur ricercando la madre – “*allo stesso tempo mostra paura della relazione*”.

Ferma restando la teorizzazione nella letteratura scientifica della tipologia di attaccamento “*insicuro-disorganizzato*” accanto a quello “*insicuro-ambivalente*” (come correttamente deduce l'Amministrazione riportando letteratura scientifica), è proprio la caratteristica della “*paura*” a qualificare l'attaccamento come disorganizzato in luogo di ambivalente (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III *bis*, sent. 5 maggio 2026, n. 8340).

10.4 Per le considerazioni che precedono, quindi, il Collegio ritiene infondato il primo motivo di ricorso, non ravvisando una manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte

di questo Giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta (tenuto in considerazione il contenuto del quesito e del contesto tecnico-scientifico in cui si colloca) e le altre costituiscono invece dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

11. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della previsione di una soglia minima superiore a 70/100 per il superamento delle prove scritte, è infondato.

Basti sul punto rinviare ai precedenti conformi, anche di questa Sezione, con cui si è ritenuto che: *“per giurisprudenza consolidata, la previsione di una soglia per ottenere l'idoneità in un concorso pubblico è questione che rientra nella ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione ovvero al Legislatore qualora il parametro sia stabilito in una norma primaria. Nel caso di specie non emerge alcuna chiara irragionevolezza della norma che prevede la detta soglia, in quanto la consistenza di quest'ultima è finalizzata a garantire la selettività della procedura e la qualità del corpo docente, sulla scorta di una valutazione che rientra nelle prerogative degli organi competenti”* (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sent. 27 maggio 2025, n. 10163).

In particolare, è stato rilevato da concorde giurisprudenza come:

- *“nel contemperamento delle varie esigenze appare razionale e logica la determinazione di un punteggio minimo. In un concorso la previsione del punteggio minimo costituisce un parametro per inserire un criterio di merito collegato alle prove svolte, non contrastante con l'ulteriore ratio di eliminare il precariato storico, coerente d'altro canto con la previsione di qualsiasi procedura concorsuale”* (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sent. 7 marzo 2024, n. 4655);
- *“[n]on è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art.*

97 Cost.” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5639/2015; Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2614/2021; TAR Lazio, Roma, Sez. I *quater*, n. 9485/2023).

Nel caso di specie deve inoltre considerarsi che l'introduzione della soglia di sbarramento di tipo mobile non solo è stata precisamente individuata nella *lex specialis*, ma la stessa recepisce quanto previsto dalla norma di legge di cui all'art 14 *bis*, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, ai sensi della quale “*All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi"*”.

La richiamata previsione sfugge alle censure sollevate dal ricorrente e si palesa funzionale alle esigenze del buon andamento della pubblica amministrazione e di selezione dei migliori e, in quanto tale, non appare neppure censurabile in punto di ragionevolezza o discriminatorietà (cfr. Cons. Stato, IV, sent. n. 2614/2021; TAR Lazio, Roma, sent. n. 9485/2023).

“*In considerazione dell'elevato numero di posti messi a concorso e del carattere diffuso e della periodicità annuale della procedura, la prevista soglia di sbarramento svolge dunque un contemperamento tra una pluralità di interessi, tra i quali, a titolo esemplificativo: le esigenze delle istituzioni scolastiche ad avere un numero adeguato di docenti rapportati alla richiesta di offerta formativa; mantenere un elevato il livello di preparazione dei docenti che superano la procedura concorsuale; evitare altresì la formazione di nuovo precariato e ridurre o rimuovere quello storico*” (TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, sent. 5 maggio 2026, n. 8340).

12. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

13. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO